

DELEGABILITÀ AL NOTAIO DELLE OPERAZIONI DI SIGILLAZIONE

Tribunale di Milano, decr. 12 giugno 2020 (Est. Cozzi)

Con il decreto segnalato il Tribunale di Milano si pronuncia su una questione controversa, quella della delegabilità a notaio delle operazioni di apposizione dei sigilli in materia successoria, alla quale l'art. 752 c.p.c. stabilisce che vi provvede il tribunale.

L'apposizione dei sigilli, nella vigenza del codice previgente, era demandata al pretore, potendo al più il cancelliere procedere alla sola materiale apposizione, comunque alla necessaria presenza del giudice (E. CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile*, X, 2ª ed., Verona, 1903; per il divieto di delega del pretore anche ad altro giudice, v. G. SAREDO, *Istituzioni di procedura civile*, Firenze, 1876, 364). Successivamente, la l. n. 89/1913, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notariali, ha previsto, all'art. 1, comma 2, n. 4, lett. a), la facoltà per il notaio di procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, all'apposizione e rimozione dei sigilli, sì da integrare la disciplina del codice di rito, autorizzando la delega delle materiali operazioni di sigillazione al notaio (G. SOLIMENA, *Commento alla legislazione notarile italiana*, Milano, 1918, 13).

Secondo un primo orientamento, a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1942, l'art. 1, comma 2, n. 4, lett. a) l. n. 89/1913 sarebbe stato implicitamente abrogato nella parte in cui sancisce la delegabilità dell'apposizione dei sigilli al notaio in ragione del fatto che l'art. 752 c.p.c. limiterebbe al giudice il potere di procedervi (E. PROTETTI, C. DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 2016, 67; BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, 40).

Il decreto in rassegna è di avviso differente, sostenendo che l'art. 752 c.p.c. riserverebbe al tribunale solo la competenza a disporre l'apposizione dei sigilli, ma non anche quella relativa alle conseguenti operazioni di sigillazione. Queste ultime, ad avviso del giudice milanese, potrebbero essere delegate a notaio ai sensi dell'art. 1, comma 2, n. 4 cit.

A conferma di tale conclusione, il provvedimento soggiunge che l'art. 68, comma 2, c.p.c. sancisce che il giudice possa commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge, fra i quali andrebbe annoverato anche quello in parola (conf., in dottrina, E. FABIANI, *La delega di giurisdizione*, in *Foro it.*, 2015, V, 439).

MARTINO ZULBERTI